

## **BOZZA DI STAMPA**

Protocollo RC n. 28202/14

Anno 2015 Ordine del giorno n. 2

11<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. del 30 dicembre 2014 n. 114)

Indirizzi per la razionalizzazione delle partecipazioni di Roma Capitale di primo e secondo livello nonché in ordine a enti e organismi non societari. Modifiche agli Statuti tipo approvati con deliberazione Assemblea Capitolina n. 77/2011.

Premesso che Roma Capitale partecipa direttamente:

al fondo di garanzia di Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Roma, al 31 dicembre 2013 pari ad Euro 16.000.000,00, con una quota pari al 74,35% mentre le restanti quote della Compagnia che si occupa dell'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione principalmente nel ramo danni in favore dei propri soci, sono ripartite come di seguito indicato:

ATAC S.p.A.	13,50%;
AMA S.p.A.	9,00%;
Cotral Patrimonio S.p.A.	3.15%

Al capitale sociale di C.A.R. (Centro Agroalimentare) S.p.A., al 31 dicembre 2013 pari a Euro 69.505.982,00, con una quota pari al 28,37% mentre le restanti quote della società, che ha per oggetto sociale la promozione, costruzione e gestione dei mercati ortofrutticolo e ittico all'ingrosso di Roma sono ripartite come di seguito indicato:

Holding Camera S.r.l.	33,03%
Regione Lazio	26,79%
Provincia di Roma	2,83%
Unicredit	2,55%
B.N.L. S.p.A.	2,55%
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	2,55%
Romamercato '87 S.c.p.A.	0,51%
OCRES Renato Scrocca S.r.l.	0,32%
Gestioni Immobiliari Commerciali S.r.l.	0,22%
Kerotris Rete S.r.l.	0,20%
MStudio Associato	0,05%
avv.ti Stoppa Rosati S.t.p.a.	0,01%
avv.to Giulio Stoppa	0,01%
B.N.L. S.p.A.  Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  Romamercato '87 S.c.p.A.  OCRES Renato Scrocca S.r.l.  Gestioni Immobiliari Commerciali S.r.l.  Kerotris Rete S.r.l.  MStudio Associato avv.ti Stoppa Rosati S.t.p.a.	2,55% 2,55% 0,51% 0,32% 0,22% 0,20% 0,05% 0,01%

Al capitale sociale di Investimenti S.p.A., al 31 dicembre 2013 pari a Euro 280.773.207,00, con una quota pari al 21,762% mentre le restanti quote della società, che si occupa della realizzazione, dell'organizzazione e della gestione di un sistema fieristico- espositivo, congressuale e di servizi per la commercializzazione a livello locale, nazionale e internazionale di beni e servizi, sono ripartite come di seguito indicato:

CCIAA di Roma	58,538%
Regione Lazio	9,826%
Agenzia Sviluppo Lazio	9,800%
Provincia di Roma	0,065%
Unione Industriali di Roma	0,006%
Unione Agricoltori di Roma	0,003%

Al capitale sociale di EUR S.p.A., al 31 dicembre 2013 pari a Euro 645.248,00, con una quota pari al 10%, mentre la restante quota della società, che si occupa di gestione e sviluppo immobiliare, è detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Al capitale sociale di C.I.F. (Centro Ingrosso Fiori) S.p.A., al 31 dicembre 2013 pari a Euro 1.755.738,00 con una quota pari al 8,87%, mentre la restante quota della società, costituita per la realizzazione, promozione e gestione del mercato all'ingrosso dei fiori e delle piante ornamentali, è detenuta dalla Camera di Commercio di Roma;

Al capitale sociale di ACEA ATO2 S.p.A., al 31 dicembre 2013 pari a Euro 362.834.320,00 con una quota pari al 3,5369% mentre le restanti quote della società, la quale cura la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale ottimale 2 Lazio centrale sono ripartite tra ACEA S.p.A. (96,4628%), 110 Comuni dell'ATO2-Lazio Centrale (0,0003) e la Provincia di Roma con n. 1 azione ordinaria;

Al capitale sociale di Aeroporti di Roma S.p.A., al 31 dicembre 2013 pari a Euro 62.224.743,00, con una quota pari al 1,329%, mentre le restanti quote della società, che cura la gestione del sistema aeroportuale romano, sono ripartite come di seguito indicato:

Atlantia S.p.A.	95,913
CCIAA di Roma	0,802
Regione Lazio	1,329
Provincia di Roma	0,251
Comune di Fiumicino	0,100
Terzi	0,276

Al 6,72% del capitale di Centrale del Latte S.p.A. al 31 dicembre 2013 pari a Euro 37.736.000,00 cui deve aggiungersi il pacchetto azionario del 75% della società in forza di pronunce giurisdizionali del giudice amministrativo e del giudice ordinario che ne hanno, rispettivamente, ordinato la restituzione a Roma Capitale, a seguito della declaratoria di nullità ed inefficacia della cessione disposta dal Comune di Roma con deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 28 luglio 1997 e riconosciuta la proprietà in capo alla medesima, ancorché detto pacchetto sia attualmente detenuto da Parmalat S.p.A.;

Premesso altresì che Roma Capitale partecipa indirettamente, attraverso proprie partecipate in house a diverse società come meglio di seguito illustrato;

Che AMA S.p.A. società in house di Roma Capitale detiene partecipazioni nelle seguenti società, controllate e collegate, con le quote di partecipazioni a fianco di ciascuna di esse indicate:

AMA Soluzioni Integrate S.r.l.	100,0%
Servizi Ambientali – Gruppo AMA S.r.l.	87,5%

Roma Multiservizi S.p.A.	51,0%
Ecomed S.r.l.	50,0%
Consorzio Riciclaggio Scarti Edili in liquidazione	50,0%
E.P. Sistemi S.p.A.	40,0%
Fondazioni "Amici del Teatro Brancaccio"in liquidazione	38,0%
Marco Polo S.r.l. in liquidazione	34,2%
Fondazione "Insieme per Roma"	33,3%
Fiumicino Servizi S.p.A. in liquidazione	29,6%
Cisterna Ambiente S.p.A.	29,0%
Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A.	0,82%

Che ATAC S.p.A. società in house di Roma Capitale detiene partecipazioni nelle seguenti società, controllate e collegate, con le quote di partecipazioni a fianco di ciascuna di esse indicate:

ATAC Patrimonio S.r.l.	100,0%
OGR Roma S.r.l.	100,0%
Trambus Open in liquidazione	60,0%
Bravobus S.r.l.	49,0%
SMS S.r.l. Sicurezza Mobilità in liquidazione	16,0%
Assicurazioni di Roma	13,5%
Consel – Cons Elis S.c.a.r.l.	1,0%
Banca Etica S.c.p.a.	0,0%
BBC di Roma	0,0%
Polo Tecnologico Industirale Romano S.p.A.	0,033%

Che Risorse per Roma S.p.A., società strumentale in house di Roma Capitale, detiene tuttora il 18,64% del capitale sociale di Alta Roma S.c.p.A., al 31 dicembre 2013 pari a Euro 1.751.280,00;

Che la società di cui sopra, partecipata altresì da CCIAA di Roma (55,55%), Regione Lazio (18,54%) e Provincia di Roma (7,27%) ha scopo consortile e per oggetto la promozione dell'alta moda e in genere la moda italiana di Roma e del Lazio quale primaria risorsa economica e culturale del territorio;

Che infine Roma Capitale detiene n. 100 azioni della Banca di Credito Cooperativo per un valore di Euro 258,00 (duecentocinquantotto);

Indirizzi per la razionalizzazione delle partecipazioni di Roma Capitale di primo e secondo livello.

Che già nel documento di indirizzo programmatico collegato al Bilancio di previsione e alla Relazione previsionale e programmatica 1998-2000, il Consiglio Comunale, relativamente alla situazione della Mutua, aveva impegnato la Giunta Comunale a presentare un progetto in merito ai possibili vantaggi e svantaggi delle diverse forme di gestione del settore assicurazioni, fino a giungere, eventualmente al progressivo disimpegno del Comune nel settore;

Che con deliberazione n. 156 del 18 settembre 2000 il Consiglio Comunale ha autorizzato la cessione della Mutua, da attuarsi mediante trattativa diretta con procedura ad evidenza pubblica, come opzione preferibile per la valorizzazione della stessa in ciò recependo i contenuti dell'elaborato dell'Advisor;

Che non essendo pervenuta alcuna offerta di acquisto nei termini previsti, con deliberazione n. 32 del 28 marzo 2001 il Commissario Straordinario del Comune di Roma, ha avviato una nuova procedura di dismissione della Mutua, rimasta anch'essa priva di esito non avendo alcun potenziale acquirente presentato un'adeguata offerta economica;

Che, con deliberazione n. 77 del 15 dicembre 2011, recante "deliberazioni di Roma Capitale ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge Finanziaria 2008. Modifiche agli Statuti delle società in house di Roma Capitale", l'Assemblea Capitolina ha autorizzato, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, L. 24 dicembre 2007, n. 244, il mantenimento della partecipazione di Roma Capitale in ACEA ATO2 S.p.A., in quanto produttrice di servizi di interesse generale;

Che con la medesima deliberazione l'Assemblea Capitolina ha altresì autorizzato la dismissione della partecipazione di Roma Capitale in Aeroporti di Roma S.p.A. in quanto non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di Roma Capitale;

Che ancora con la medesima deliberazione n. 77/2011 l'Assemblea Capitolina aveva autorizzato l'acquisizione diretta da parte di Roma Capitale della partecipazione detenuta da Risorse – RpR S.p.A. nel capitale sociale di Alta Roma S.c.p.A., ad un prezzo corrispondente al suo valore di iscrizione nel Bilancio 2010 di Risorse – RpR S.p.A., pari ad Euro 393.800,00;

Che ad oggi è in corso di perfezionamento la definizione del rapporto crediti/debiti relativo ai contributi pregressi tra la Gestione Commissariale di Roma Capitale e Risorse per Roma S.p.A. da un lato e tra questa e Alta Roma S.c.p.A. dall'altro;

Che con riferimento alla partecipazione in Centrale del Latte S.p.A. la deliberazione n. 77/2011 dell'Assemblea Capitolina aveva ritenuto necessario rinviare ogni deliberazione in ordine alla partecipazione di Roma Capitale in Centrale del Latte agli esiti della definizione della partecipazione azionaria di Roma Capitale nella società;

Che allo stato la controversia in ordine alla proprietà del pacchetto azionario del 75% del capitale della società è stata definita in favore di Roma Capitale con sentenze esecutive;

Che in particolare, con Sentenza n. 8530/2013 il Tribunale Civile di Roma ha dichiarato il diritto di proprietà a Roma Capitale sul citato pacchetto azionario e che allo stato avverso tale sentenza è pendente giudizio di appello;

Che l'art. 16, comma 2, del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, prevede che Roma Capitale trasmetta contestualmente al Ministero dell'Interno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Camere e alla Corte dei Conti un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di Bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte tra l'altro a procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune;

Che il piano triennale di cui all'articolo 16, comma 2, del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014, prevede "il mantenimento delle partecipazioni in essere solo in quei casi in cui si rinvengono i cosiddetti fallimenti di mercato, ovvero la presenza dei privati non è in grado di garantire l'erogazione di beni pubblici" fattispecie rinvenuta nel caso dei servizi pubblici locali (trasporto, rifiuti) e dei servizi a rete (luce, acqua, gas);

Che, in particolare, il piano prevede la riorganizzazione degli organismi partecipati attraverso operazioni di fusione e dismissione da un lato e il mantenimento delle partecipazioni nelle società strumentali la cui attività sia strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali di Roma Capitale dall'altro;

Che le operazioni di fusione e dismissione previste dal piano riguardano la Servizi Azionista Roma S.r.l. e le società di secondo livello, partecipate da AMA S.p.A. e ATAC S.p.A. di seguito elencate:

- a. Società partecipate da AMA:
  - 1. Roma Multiservizi;
  - 2. Fondazione insieme per Roma;
  - 3. Cisterna Ambiente;
  - 4. Centro Sviluppo Materiali;
  - 5. Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A.;
  - 6. ACEA;
  - 7. Consel S.c.a.r.l;
- b. Società partecipate da ATAC:
  - 1. Trambus Open S.p.A.;
  - 2. Bravobus S.r.l.;
  - 3. SMS Sicurezza Mobilità:
  - 4. Consel S.c.a.r.l.;
  - 5. Banca Etica;
  - 6. BCC Roma:
  - 7. Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A.;
  - 8. OGR S.r.l.;
  - 9. ATAC Patrimonio S.p.A.

Che di AMA Soluzioni Integrate S.r.l. è prevista la fusione per incorporazione in AMA S.p.A.;

Che per le società sopra citate, per le quali è prevista la dismissione, occorre quindi autorizzarla fin d'ora ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'art. 15, lett. f), dello Statuto Sociale di AMA S.p.A. e ATAC S.p.A.;

Che con riferimento al precedente capoverso, è opportuno, pertanto, autorizzare fin d'ora il rappresentante di Roma Capitale in seno alle Assemblee dei Soci di AMA S.p.A. e ATAC S.p.A. all'uopo convocate ad esprimersi favorevolmente ai sensi dell'art. 15, lett. f) dei relativi saluti sociali;

Che relativamente alla fusione per incorporazione di AMA Soluzioni Integrate S.r.l. in AMA S.p.A., è opportuno autorizzare fin d'ora il rappresentate di Roma Capitale in seno all'Assemblea dei Soci di AMA S.p.A. ad esprimersi favorevolmente in ordine al progetto di fusione che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione, esprimendo indirizzo affinché l'operazione sia attuata perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e razionalizzazione;

Che le previste operazioni riguardanti le società partecipate da ATAC S.p.A. di cui ai precedenti nn. 2, 8 e 9 risultano già perfezionate mentre sono in corso le liquidazioni di Trambus Open S.p.A. e di Servizi Azionista Roma S.r.l.;

Che nell'ambito del c.d. Gruppo Roma Capitale sono altresì in corso le liquidazioni dell'Agenzia Regionale per la Promozione Turistica del Lazio, di Roma Patrimonio S.r.l., di Roma Energia nonché dell'Azienda Comunale Centrale del Latte di Roma;

Che, ai sensi dell'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)", "fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le

province autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Che ai sensi del successivo comma 612 i sindaci definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

Che, infine, il comma 614 prevede che "nell'attuazione dei paini operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione" nonché "che le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015":

Che parallelamente all'attuazione delle misure previste nel piano triennale, ai fini del conseguimento degli obiettivi di risanamento del Bilancio e di razionalizzazione della spesa nonché al fine di ottemperare alle previsioni dei su richiamati commi 611 e 612 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 appare altresì necessario varare un programma di complessivo riordino e riassetto finalizzato alla razionalizzazione delle partecipazioni detenute da Roma Capitale prevedendo l'uscita dell'Ente Territoriale da società la cui attività non sia indispensabile ai fini del perseguimento dei suoi fini istituzionali ovvero di cui lo stesso detenga quote di minoranza ritenute non strategiche;

Che il programma di razionalizzazione dovrà essere attuato garantendo la salvaguardia dei rapporti di lavoro, mediante il ricorso alle su richiamate procedure di mobilità previste dalla legge nonché, in caso di dismissione della partecipazione, anche attraverso l'inserimento di apposite clausole negli atti di cessione;

Che alla luce di quanto sopra occorre pertanto deliberare la dismissione delle partecipazioni detenute da Roma Capitale in ACEA ATO2 S.p.A. e in Aeroporti di Roma S.p.A. dando indirizzo alla Giunta Capitolina e ai competenti Uffici di porre in essere ogni prosieguo amministrativo finalizzato a conseguire detto risultato, nel rispetto dei vincoli anche statutari alla circolazione delle azioni;

Che, in particolare, la dismissione della partecipazione detenuta in ACEA ATO2 S.p.A. dovrà avvenire, in osservanza delle disposizioni statutarie e facendo salva la partecipazione di Roma Capitale all'ATO2 Lazio, mediante cessione al socio di

maggioranza ACEA S.p.A. e prevedere la stipulazione di patti che riservino a Roma Capitale la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione;

Che, analogamente, la dismissione della partecipazione detenuta in Aeroporti di Roma S.p.A. dovrà prevedere la stipulazione di patti che conservino in capo a Roma Capitale la facoltà di partecipare alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione congiuntamente con gli altri Enti Territoriali soci;

Che al fine di procedere alla razionalizzazione dei mercati all'ingrosso del settore alimentare in un unico polo, con deliberazione n. 313 del 12 dicembre 2005 il Consiglio Comunale ha dettato gli indirizzi programmatici per la trasformazione, la riqualificazione e la valorizzazione del complesso edilizio denominato Centro Carni in Via Palmiro Togliatti e per la delocalizzazione delle relative attività ivi svolte presso il Centro Agroalimentare Romano di Guidonia Montecelio;

Che l'obiettivo della valorizzazione del complesso edilizio e della delocalizzazione delle attività attualmente svolte nel Centro Carni è stato confermato dalla successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 5 agosto 2010, con la quale è stata altresì autorizzata, tra l'altro, "... la stipula di un contratto di sub-locazione tra il Comune di Roma e gli attuali operatori commerciali avente ad oggetto i locali ove questi ultimi, attualmente, esercitano la propria attività commerciale...";

Che con nota prot. n. 086-SE/14/DG/dc del 18 settembre 2014, in atti, C.A.R. S.p.A. ha comunicato l'intenzione di proporre un aumento di capitale sociale da Euro 69.505.982,00 ad Euro 89.605.982,00 riservato ai soli soci, scindibile senza sovrapprezzo, per la realizzazione del nuovo Centro Carni all'interno del comprensorio del Centro Agroalimentare di Roma ubicato nel Comune di Guidonia Montecelio;

Che con la medesima nota la società ha rappresentato che l'aumento di capitale è stato definito "in considerazione delle richieste di modifiche progettuali attesa l'eliminazione del comparto macellazione, e la conseguente ridefinizione della componente dedicata alla lavorazione e alla vendita, da cui è emersa la rideterminazione dell'impegno economico complessivo in Euro 26 milioni al netto dell'I.V.A. (...);

Che alla luce di citati atti programmatici già assunti da Roma Capitale appare necessario prevedere che la partecipazione all'investimento da parte del medesimo Ente Territoriale sia subordinata alla sussistenza, al momento della deliberazione dell'aumento di capitale da parte dell'Assemblea dei Soci di C.A.R. S.c.p.A., di adeguate garanzie in ordine alla effettiva possibilità di valorizzare il complesso edilizio denominato Centro Carni e di dislocare efficacemente ed utilmente il mercato all'ingrosso delle carni oggi ubicato in Via Palmiro Togliatti nella sede del Centro Agroalimentare Romano di Guidonia Montecelio;

Che pertanto, al fine di favorire la prevista delocalizzazione del mercato all'ingrosso delle carni, è necessario prevedere che la partecipazione di Roma Capitale al prospettato aumento di capitale avvenga successivamente alla stipula dei contratti di sublocazione con gli operatori commerciali previsti dalla citata deliberazione Consiglio Comunale n. 81/2010 e che tali contratti, da stipularsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente deliberazione, siano validi ed efficaci fino al completamento e messa in esercizio del nuovo mercato all'ingrosso delle carni all'interno del Centro Agroalimentare di Guidonia Montecelio e prevedano il diritto di prelazione dei firmatari sugli spazi che saranno realizzati in detta sede;

Che nel caso in cui non siano sottoscritti i contratti di sublocazione entro il citato termine di sei mesi, il mercato all'ingrosso delle carni, denominato Centro Carni, cesserà la sua attività da quel momento con la conseguente soppressione dell'Unità Mercato all'ingrosso delle carni;

Che allo scopo di dotare C.A.R. S.p.A. della provvista finanziaria necessaria a realizzare gli investimenti finalizzati alla realizzazione del nuovo mercato all'ingrosso

delle carni presso il Centro Agroalimentare di Guidonia Montecelio, si esprime fin d'ora indirizzo favorevole alla partecipazione di Roma Capitale al prospettato aumento di capitale, successivamente all'avvenuta stipulazione dei contratti di sublocazione e comunque all'esito della positiva valutazione, da parte dei competenti Uffici, della documentazione che sarà prodotta dalla società in ordine alla sostenibilità economico finanziaria e patrimoniale dell'operazione;

Che, attesi i sopra menzionati obiettivi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di Roma Capitale si ritiene opportuno deliberare comunque fin d'ora la cessione della quota detenuta da Roma Capitale, da perfezionarsi a conclusione del processo di delocalizzazione del Centro Carni presso il Centro Agroalimentare Romano di Guidonia Montecelio, nel rispetto delle modalità di cui al precedente alinea;

Che è comunque necessario prevedere che, nel caso in cui i contratti di sublocazione di cui ai precedenti alinea non siano stipulati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente deliberazione, la cessione della partecipazione avvenga comunque entro il 31 dicembre 2015:

Che è altresì necessario deliberare la dismissione della partecipazione detenuta da Roma Capitale in Investimenti S.p.A. dando indirizzo alla Giunta Capitolina e ai competenti Uffici di porre in essere ogni prosieguo amministrativo finalizzato a conseguire detto risultato nonché prevedere iniziative finalizzate alla ristrutturazione del debito della società e alla valorizzazione dell'area ove era ubicata la c.d. "Vecchia" Fiera di Roma;

Che, parimenti, occorre deliberare la dismissione della partecipazione detenuta da Roma Capitale in C.I.F. S.p.A., dando indirizzo alla Giunta Capitolina e ai competenti Uffici di porre in essere ogni prosieguo amministrativo finalizzato a conseguire detto risultato;

Che l'Assemblea straordinaria dei Soci di C.I.F. S.p.A. del 17 dicembre 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 1.755.738,00 ad Euro 27.543.139,78, mediante emissione di n. 41.667.703 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,618882250 ciascuna, da offrire in opzione ai soci alla pari in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, al fine di realizzare il mercato all'ingrosso dei fiori presso la Nuova Fiera di Roma;

Che la medesima Assemblea ha fissato, in novanta giorni dall'iscrizione della deliberazione di aumento nel Registro delle Imprese, il termine per l'esercizio del diritto di opzione, ed in ulteriori trenta giorni dalla scadenza sopra fissata il termine per la sottoscrizione delle azioni eventualmente inoptate;

Che appare, quindi, altresì necessario pronunciarsi in ordine all'aumento d capitale deliberato dell'Assemblea straordinaria dei Soci in data 17 dicembre 2014 stabilendo di non partecipare all'aumento di capitale e quindi di non esercitare il relativo diritto di opzione, mancando allo stato evidenze documentali circa l'esistenza dei presupposti per una efficace ed efficiente ubicazione del centro ingrosso fiori nella predetta sede della Nuova Fiera di Roma;

Che inoltre, quanto a EUR S.p.A., si ritiene necessario avviare contatti con il Socio di maggioranza allo scopo di ristrutturare il debito della società e garantire il completamento degli investimenti esprimendo fin d'ora la volontà di dismettere la partecipazione di Roma Capitale dando indirizzo alla Giunta Capitolina e ai competenti Uffici di porre in essere ogni prosieguo amministrativo finalizzato a conseguire detto risultato a seguito della definizione del piano di ristrutturazione finanziaria;

Che, anche considerato l'insuccesso delle richiamate precedenti iniziative finalizzate alla cessione della partecipazione di Roma Capitale ne Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana è necessario deliberare lo scioglimento della

Compagnia dando indirizzo alla Giunta Capitolina e ai competenti Uffici di porre in essere ogni prosieguo amministrativo finalizzato a conseguire detto risultato;

Che è altresì opportuno autorizzare fin d'ora:

- i. il rappresentante di Roma Capitale in seno all'Assemblea dei Soci della Mutua all'uopo convocata a proporre lo scioglimento e la messa in liquidazione della Compagnia e a votare favorevolmente in ordine a tale proposta nonché alla nomina dell'organo della liquidazione che sarà designato con Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale;
- ii. il rappresentante di Roma Capitale in seno alle assemblee di AMA S.p.A. e ATAC S.p.A. all'uopo convocate a votare favorevolmente, ai sensi dell'art. 15 degli Statuti Sociali, in ordine alle decisioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione, aventi ad oggetto la dismissione delle partecipazioni dalle stesse detenute nella Mutua Assicuratrice Romana;

Che, al 30 settembre 2014, la Mutua consegue un risultato di esercizio pari a circa 18,7 milioni di Euro;

Che stante quanto sopra appare opportuno dare fin d'ora indirizzo alla Giunta Capitolina affinché in sede di approvazione del Bilancio dell'esercizio 2014 preveda la distribuzione degli utili ai soci, dedotte le somme da destinare a riserva legale e statutaria;

Che con riferimento alla BCC è necessario deliberare la dismissione della partecipazione detenuta da Roma Capitale dando indirizzo alla Giunta Capitolina e ai competenti Uffici di porre in essere ogni prosieguo amministrativo finalizzato a conseguire detto risultato;

Che, infine, con riferimento alla partecipazione detenuta in Alta Roma S.c.p.A. da Risorse per Roma S.p.A., fermo il divieto per detta società di detenere partecipazioni in altre società o enti di cui all'art. 13, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, occorre revocare il dispositivo n. 3 della più volte citata deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 77 del 2011, non ravvisandosi allo stato i presupposti di legge per l'acquisizione di detta partecipazione da parte di Roma Capitale;

Che ai fini di tutto quanto sopra occorre dare alla Giunta Capitolina indirizzo di provvedere alla predisposizione di un apposito piano di dismissioni, la cui attuazione attraverso procedure ad evidenza pubblica sarà rimessa alle competenti strutture capitoline, prevedendo fin d'ora che per la predisposizione e l'attuazione di detto piano, ivi incluse le attività di valorizzazione delle partecipazioni oggetto di dismissione, i competenti organi e strutture dell'Amministrazione potranno avvalersi del supporto di Advisors anch'essi da reperire mediante procedure ad evidenza pubblica;

Indirizzi concernenti enti non societari

Istituzione "Sistema delle Biblioteche Centri Culturali"

Che con deliberazione n. 23 del 1° marzo 1996, il Consiglio Comunale ha costituito l'Istituzione "Sistema delle Biblioteche Centri Culturali" di Roma Capitale, ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, approvando contestualmente il "Regolamento per il funzionamento e la gestione del sistema delle biblioteche centri culturali";

Che, ai sensi dell'art. 1 del predetto Regolamento, l'istituzione è organismo strumentale del Comune per la gestione del Sistema delle Biblioteche Centri Culturali che gode di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto del Comune di Roma e organizza la sua attività in base a criteri di efficacia, efficienza e economicità con l'obbligo del pareggio di Bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi;

Che, in base all'art. 2 del citato Regolamento, l'Istituzione è un servizio bibliotecario pubblico che garantisce a tutti il diritto di accesso alla cultura e all'informazione, promuove lo sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme e che ha come principali finalità la diffusione dell'informazione scritta e audiovisiva e la promozione della pubblica lettura; la crescita culturale e civile di tutta la comunità urbana e metropolitana valorizzando la pluralità delle diverse etnie e culture; la conoscenza della storia, delle tradizioni, della realtà locale;

Che l'art. 3 del predetto regolamento definisce altresì come compiti dell'Istituzione la programmazione ed il coordinamento delle strutture e dei servizi del Sistema biblioteche centri culturali del Comune di Roma nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 2; il coordinamento dei servizi bibliotecari, di qualsiasi tipologia o titolarità presenti sul territorio, anche con l'intento di realizzare un più ampio sistema bibliotecario su scala metropolitana; lo sviluppo sul territorio del Servizio Bibliotecario Nazionale; la gestione delle attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale in collaborazione con la Provincia e la Regione;

Che l'art. 16, comma 8, lett. g) dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, attribuisce all'Assemblea Capitolina l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti degli enti, delle istituzioni e di altri organismi gestori di servizi pubblici locali, anche avvalendosi di autorità indipendenti;

Che l'art. 36, comma 1, dello Statuto di Roma Capitale prevede che la gestione di servizi pubblici da parte di Roma Capitale, consistenti nella produzione di beni e attività, rivolti a realizzare fini sociali e culturali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, è svolta attraverso le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza;

Che l'art. 36, comma 2, dello Statuto di Roma Capitale assegna all'Assemblea Capitolina la scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici locali sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire;

Che i compiti attualmente assegnati all'istituzione "Sistema delle Biblioteche Centri Culturali" dal citato art. 3 del Regolamento possono essere svolti con la stessa efficacia ed efficienza, e con significative economie sotto il profilo dei costi di gestione e di organizzazione, dalla competente struttura capitolina, mediante assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente a disposizione dell'Istituzione;

Che, ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 8 dell'articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli atti fondamentali delle istituzioni, tra cui lo scioglimento, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale;

Che è pertanto opportuno e rispondente a criteri di convenienza economica e di efficienza di gestione provvedere allo scioglimento dell'Istituzione "Sistema delle Biblioteche Centri Culturali", con il subentro dell'Ente, tramite il competente Dipartimento Cultura, o tramite uno specifico Dipartimento, in tutti i rapporti contrattuali con persone fisiche o giuridiche, in corso di svolgimento alla data dello scioglimento;

Che a tal fine è opportuno affidare al Dipartimento Cultura:

- la predisposizione di un piano economico-gestionale, da completarsi in tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, finalizzato allo scioglimento dell'Istruzione "Sistema delle Biblioteche Centri Culturali";
- la predisposizione degli atti amministrativi necessari per acquisire i beni strumentali e patrimoniali attualmente conferiti all'Istituzione "Sistema delle Biblioteche Centri Culturali" e di proporre le conseguenti variazioni di Bilancio;

Che è inoltre opportuno affidare al Dipartimento Cultura o ad altro specifico Dipartimento lo svolgimento dei compiti e delle attività assegnate all'Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali" dall'art. 3 del "Regolamento per il funzionamento e la gestione del sistema delle biblioteche centri culturali", avvalendosi a tal fine della collaborazione di un apposito Comitato scientifico, che opererà a titolo gratuito;

Che è conseguentemente necessario dare mandato al Dipartimento Risorse Umane di provvedere alla successiva assegnazione al Dipartimento Cultura o ad altro specifico Dipartimento dei dipendenti capitolini attualmente in organico all'Istituzione "Sistema delle Biblioteche Centri Culturali";

## Farmacap

Che con deliberazione n. 5 del 29 gennaio 1997 il Consiglio Comunale ha approvato la trasformazione del Servizio Farmacie Comunali nell'Azienda Speciale denominata "Azienda Farmasociosanitaria Capitolina Farmacap", in conformità alle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché dello Statuto Comunale:

Che con deliberazione n. 8 del 6 marzo 2014 l'Assemblea Capitolina ha deciso:

- " 1. di approvare i Bilanci degli esercizi 2010, 2011 e 2012 dell'Azienda Speciale Farmasociosanitaria Capitolina Farmacap con i rispettivi allegati;
  - 2. di destinare lo stanziamento di Euro 15.000.000,00 per l'annualità 2013 sul centro di costo 1CG. Titolo 1, intervento 08, voce economica 0FAR Ripiano perdite di esercizio Azienda Speciale Farmacap al ripianamento delle perdite dell'Azienda Speciale Farmacap nonché alla ricostituzione del suo fondo di dotazione come specificato nel successivo dispositivo n. 3;
  - 3. di dare indirizzo all'organo amministrativo dell'Azienda di procedere alla copertura delle perdite degli esercizi 2011 e 2012 e delle perdite portate a nuovo a seguito dell'approvazione dei Bilanci 2008/2009 nonché alla ricostituzione del fondo di dotazione come di seguito specificato:
    - mediante utilizzazione delle riserve disponibili, per Euro 2.666,00;
    - mediante abbattimento del fondo di dotazione pari a Euro 8.623.310,00;
    - mediante utilizzazione della somma di Euro 6.773.644,00, che rappresenta quota parte dello stanziamento di Euro 15.000.000,00 effettuato da Roma Capitale, a copertura delle perdite residue;
    - mediante utilizzazione della somma di Euro 8.226.356,00, che rappresenta la residua quota dello stanziamento di Euro 15.000.000,00 effettuato da Roma Capitale, per la ricostituzione del fondo di dotazione;
  - 4. di dare altresì indirizzo all'organo amministrativo di procedere, nell'esercizio in corso, alle eventuali iscrizioni in Bilancio che si rendessero necessarie all'esito delle attività di riconciliazione dei crediti e debiti al 31 dicembre 2012, ai sensi della disciplina di cui all'art. 6, comma 4. D.L. n. 95/2012;
  - 5. di dare indirizzo all'Azienda di predisporre e presentare ai competenti Uffici dell'Amministrazione Capitolina, entro tre mesi dall'approvazione del presente provvedimento, un nuovo Piano Industriale che preveda il conseguimento già nel 2014 di uno stabile equilibrio economico-finanziario aziendale, al fine di assicurare la salvaguardia degli equilibri di Bilancio complessivi di Roma Capitale per gli esercizi del triennio 2014-2016;

6. di adottare, in sede di predisposizione dei documenti di programmazione per l'anno 2014 e triennio 2014-2016, le misure necessarie ad assicurare la continuità aziendale ed il raggiungimento di uno stabile equilibrio economico-finanziario nella gestione della Farmacap, tenuto conto degli interventi che saranno definiti nel nuovo Piano Industriale ai fini del contenimento della spesa e avuto altresì riguardo all'entità delle risorse finanziarie assegnate da Roma Capitale per il triennio 2014-2016";

Che con Ordinanza del Sindaco n. 42 del 14 marzo 2014 il dott. Francesco Alvaro è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda, con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, sino alla data di insediamento degli stessi Organi, e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'incarico;

Che con Ordinanza del Sindaco n. 85 del 21 maggio 2014 la durata dell'incarico del dott. Francesco Alvaro è stata prorogata sino alla data di ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda;

Che in relazione all'Azienda Speciale Farmacap il Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di Bilancio, approvato con la citata deliberazione Giunta Capitolina n. 194/2014, prevede che "...sono in corso di valutazione le proposte del commissario che è stato nominato a seguito dell'emersione di consistenti perdite...Le possibili soluzioni potranno essere valutate solo alla fine dell'attività commissariale in corso, all'interno di un percorso che salvaguardi i profili di economicità per l'ente e garantisca il perseguimento di obiettivi coerenti con le finalità del Comune";

Che con nota prot. n. 107/CS dell'11 dicembre 2014, acquisita al prot. n. RL/4594 del 12 dicembre 2014 del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale, il Commissario Straordinario ha comunicato l'avvenuta approvazione della proposta di Bilancio consuntivo 2013, di cui alla propria deliberazione n. 5 del 5 dicembre 2014, ed ha trasmesso lo stesso provvedimento, nonché il progetto di Bilancio consuntivo 2013 completo dei documenti a corredo, attualmente oggetto di istruttoria da parte dei competenti Uffici;

Che il Bilancio dell'esercizio 2012 e il progetto di Bilancio dell'esercizio 2013 presentano perdite pari rispettivamente a Euro 4.733.089,00 ed a Euro 3.101.804,00;

Che alla data del 31 agosto 2014 l'Azienda presenta un risultato di periodo negativo pari a – Euro 3.714.916,00;

Che nella "Relazione del Commissario Straordinario al Bilancio di esercizio 2013" al fine del raggiungimento dell'equilibrio finanziario nell'esercizio 2015 è prospettata la sottoscrizione di un Contratto di Servizio con il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute dell'importo di Euro 2,600,000,00 circa, I.V.A. esclusa, per il quale allo stato non sussistono disponibilità di Bilancio sufficienti a darvi integrale copertura finanziaria;

Che, pertanto, allo stato, sulla base della documentazione complessivamente acquisita dalle competenti strutture capitoline, non consta il raggiungimento dell'equilibrio economico nemmeno nell'esercizio 2015;

Che inoltre non risulta ancora presentata dal Commissario Straordinario la relazione sugli esiti delle attività di verifica delle cause delle perdite subite dall'Azienda negli anni 2011 e 2012 e sull'accertamento delle relative responsabilità;

Che l'art. 1, comma 555, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che le aziende speciali a decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti sono poste in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del Bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio;

Che a seguito della novella apportata al testo dell'art. 1, comma 568-bis della legge n. 147/2013 da parte dell'art. 1, comma 616, della Legge di Stabilità 2015, le procedure di mobilità interaziendale, di cui ai commi 563 a 568 dell'art. 1 della citata Legge di

Stabilità 2014 si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle aziende speciali sottoposte a scioglimento;

Che, salva ogni successiva deliberazione in ordine al Bilancio dell'esercizio 2013, è pertanto opportuno deliberare fin d'ora, visti i su richiamati risultati di esercizio ed il preciso disposto del citato comma 555 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che il piano di razionalizzazione di cui al citato comma 612 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 dovrà prevedere la dismissione dell'Azienda Farmasociosanitaria Capitolina Farmacap attraverso l'adozione di tutte le misure che assicurino nel contempo la massimizzazione del valore dell'Azienda e la salvaguardia dei rapporti di lavoro, anche mediante l'inserimento di apposite clausole nel caso di cessione di tutto o parte del compendio aziendale;

Modifiche agli Statuti Tipo approvati con deliberazione Assemblea Capitolina n. 77/2011;

Che con la più volte citata deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 77 del 2011 sono stati approvati gli Statuti tipo costituenti gli allegati sub 2) e 3) della medesima ed autorizzato il rappresentante di Roma Capitale a votare favorevolmente in ordine alle revisioni dei vigenti Statuti delle società in house AMA S.p.A. ATAC S.p.A., Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Roma Metropolitane S.r.l., Risorse per Roma, Æqua Roma S.p.A. e Zètema Progetto Cultura S.r.l. predisposte dai competenti Uffici in conformità con gli Statuti tipo;

Che le società di cui sopra hanno revisionato i propri Statuti in conformità degli Statuti tipo;

Che alla luce dell'esperienza maturata si ritiene opportuno rafforzare ulteriormente gli strumenti del controllo analogo di Roma Capitale sulle proprie società in house, con particolare riferimento ai rapporti informativi con il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale e ai casi di revoca degli amministratori;

Che gli strumenti mediante i quali viene garantito tale controllo da parte di Roma Capitale nei confronti delle proprie società in house si rinvengono primariamente negli Statuti Sociali, nonché in appositi atti d'indirizzo del socio;

Che, in particolare, al fine di consentire all'Amministrazione di esercitare in modo omogeneo e strutturato il controllo analogo, gli attuali Statuti delle società in house di Roma Capitale già dispongono, tra l'altro, che le stesse subordinino a preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci e, dunque, dei competenti organi di Roma Capitale le principali decisioni a valenza strategica;

Che ai sensi dei vigenti Statuti delle predette società in house tra le decisioni del Consiglio di Amministrazione da sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci non rientrano quelle concernenti la stipula di contratti di finanziamento;

Che, ferma la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, è opportuno stabilire che gli Statuti richiedano per la stipula di detti contratti la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci;

Che con riferimento agli amministratori gli Statuti vigenti prevedono che costituisce giusta causa di revoca la grave o reiterata violazione degli obblighi di informativa previsti dallo Statuto;

Che è opportuno prevedere che costituisca giusta causa di revoca anche l'inosservanza degli indirizzi impartiti da Roma Capitale in materia di contenimento dei costi nonché l'inottemperanza alle norme in materia di pubblicità e trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Che ancora al fine di rafforzare gli strumenti del controllo analogo mediante ampliamento della base informativa a disposizione del Socio Roma Capitale occorre stabilire che gli Statuti delle società in house prevedano l'obbligo del Presidente del Collegio Sindacale di portare a conoscenza il medesimo Socio Roma Capitale di ogni evento rilevante con tempi "concomitanti" alle decisioni dell'azienda, e non solo nella relazione al Bilancio d'esercizio;

Che, pertanto i vigenti Statuti delle società in house dotate di organo amministrativo collegiale dovranno essere revisionati con l'introduzione della previsione di cui sopra;

Atteso che in data 30 dicembre 2014 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore F.to: A. Del Pozzo";

Atteso che in data 30 dicembre 2014 il Dirigente della U.O. Monitoraggio Andamento Gestionale Fondazioni, Aziende Speciali e altri enti partecipati del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente F.to: C.M. L'Occaso";

Preso atto che, in data 30 dicembre 2014 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha attestato – ai sensi dell'art. 29, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore F.to: A. Del Pozzo;

Che in data 30 dicembre 2014 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

## L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

tutto ciò premesso e considerato delibera:

A) di autorizzare fin d'ora la partecipazione di Roma Capitale all'aumento di capitale di C.A.R. S.p.A. da Euro 69.505.982,00 ad Euro 89.605.982,00 successivamente all'avvenuta stipulazione dei contratti di sublocazione di cui alle motivazioni, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte e comunque all'esito della valutazione, da parte dei competenti Uffici, della documentazione che sarà prodotta dalla società in ordine alla sostenibilità economico finanziaria e patrimoniale dell'operazione e di prevedere la cessazione dell'attività del Centro Carni al verificarsi delle condizioni richiamate nelle motivazioni;

- B) di non partecipare all'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci di C.I.F. S.p.A. del 17 dicembre 2014 e quindi di non esercitare il relativo diritto di opzione;
- C) la cessione delle partecipazioni, meglio descritte nelle motivazioni, nelle seguenti società:
  - 1) ACEA ATO2 S.p.A.;
  - 2) Aeroporti di Roma S.p.A.;
  - 3) C.A.R. S.p.A.;
  - 4) Investimenti S.p.A.;
  - 5) C.I.F. S.p.A.;
  - 6) EUR S.p.A.;
  - 7) BCC;
- D) lo scioglimento e la messa in liquidazione de Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana, autorizzando fin d'ora:
  - il rappresentante di Roma Capitale in seno all'Assemblea dei Soci della Mutua all'uopo convocata a proporre lo scioglimento e la messa in liquidazione della Compagnia e a votare favorevolmente in ordine a tale proposta nonché alla nomina dell'organo della liquidazione che sarà designato con Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale;
  - ii. il rappresentante di Roma Capitale in seno alle assemblee di AMA S.p.A. e ATAC S.p.A. all'uopo convocate a votare favorevolmente, ai sensi dell'art. 15 degli Statuti Sociali, in ordine alle decisioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione, aventi ad oggetto la dismissione delle partecipazioni dalle stesse detenute nella Mutua Assicuratrice Romana;
- E) ancora con riferimento alla Mutua Assicuratrice Romana, di dare indirizzo alla Giunta Capitolina affinché in sede di approvazione del Bilancio dell'esercizio 2014 preveda la distribuzione degli utili ai soci, dedotte le somme da destinare a riserva legale e statutaria;
- F) la dismissione delle partecipazioni detenute da AMA S.p.A. e ATAC S.p.A., meglio specificate nelle motivazioni, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, autorizzando fin d'ora il rappresentante di Roma Capitale nelle rispettive assemblee all'uopo convocate ad esprimersi favorevolmente ai sensi dell'art. 15, lett. f) dei relativi stati sociali;
- G) di autorizzare fin d'ora il rappresentante di Roma Capitale in seno all'Assemblea dei Soci di AMA S.p.A. ad esprimersi favorevolmente in ordine al progetto di fusione per incorporazione della partecipata AMA Soluzioni Integrate S.r.l. che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione, esprimendo indirizzo affinché l'operazione sia attuata perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e razionalizzazione;
- H) la dismissione dell'Azienda Farmasociosanitaria Capitolina Farmacap attraverso l'adozione di tutte le misure che assicurino nel contempo la massimizzazione del valore dell'Azienda e la salvaguardia dei rapporti di lavoro, anche mediante l'inserimento di apposite clausole nel caso di cessione di tutto o parte del compendio aziendale;
- I) che quanto deliberato alle precedenti lettere C, D, F, ed H dovrà essere attuato con procedure ad evidenza pubblica, previa definizione e approvazione, da parte dei competenti organi di Roma Capitale, del Piano operativo di cui al comma 612 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015;

- J) che per la definizione e attuazione di detto piano operativo, ivi incluse le attività di valorizzazione delle partecipazioni oggetto di dismissione, i competenti organi e strutture dell'Amministrazione potranno avvalersi del supporto di Advisors anch'essi da reperire mediante procedure ad evidenza pubblica;
- K) la revoca del dispositivo n. 3 della più volte citata deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 77 del 2011;
- L) di stabilire che gli Statuti delle società in house di Roma Capitale prevedano che l'Assemblea dei Soci, autorizzi preventivamente ai fini del cosiddetto "controllo analogo" di Roma Capitale le decisioni del Consiglio di Amministrazioni aventi ad oggetto la stipulazione di contratti di finanziamento di qualsiasi genere, specie ed importo;
- M) di stabilire che gli Statuti delle società in house di Roma Capitale prevedano che costituisca giusta causa di revoca degli amministratori anche l'inosservanza degli indirizzi impartiti da Roma Capitale in materia di contenimento dei costi nonché l'inottemperanza alle norme in materia di pubblicità e trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- N) di stabilire che gli Statuti delle società in house prevedano l'obbligo del Presidente del Collegio Sindacale di portare a conoscenza il Socio Roma Capitale di ogni evento rilevante con tempi "concomitanti" alle decisioni dell'azienda, e non solo nella relazione al Bilancio d'esercizio;
- O) di autorizzare fin d'ora il rappresentante di Roma Capitale a votare favorevolmente in ordine alle revisioni dei vigenti Statuti predisposte dai competenti Uffici di Roma Capitale in conformità con i dispositivi di cui alle precedenti lettere L, M e N;
- P) la predisposizione, da parte del Dipartimento Cultura, di un piano economicogestionale, da completarsi in tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, finalizzato allo scioglimento dell'Istituzione "Sistema delle Biblioteche Centri Culturali" con il subentro contemporaneo dell'Amministrazione Capitolina in tutti i rapporti contrattuali con persone fisiche o giuridiche, in corso di svolgimento alla data dello scioglimento;
- Q) di affidare al Dipartimento Cultura o ad uno specifico Dipartimento, con il supporto di un Comitato Scientifico che opererà a titolo gratuito, lo svolgimento dei compiti e delle attività assegnate all'Istituzione "Sistema delle Biblioteche Centri Culturali" dall'art. 3 del "Regolamento per il funzionamento e la gestione del sistema delle biblioteche centri culturali";
- R) di dare mandato al Dipartimento Cultura di predisporre gli atti amministrativi necessari per acquisire i beni strumentali e patrimoniali attualmente conferiti all'Istituzione "Sistema delle Biblioteche Centri Culturali", e di proporre le conseguenti variazioni di Bilancio;
- S) di dare mandato al Dipartimento Risorse Umane di provvedere alla successiva assegnazione, al Dipartimento Cultura o ad uno specifico Dipartimento, dei dipendenti capitolini attualmente in organico all'"Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali";
- T) di stabilire che la cessione della partecipazione di C.A.R. S.c.p.A. sia perfezionata a conclusione del processo di delocalizzazione del Centro Carni presso il Centro Agroalimentare Romano di Guidonia Montecelio, nel rispetto delle modalità previste nelle premesse, ed avvenga comunque entro il 31 dicembre 2015, nel caso in cui i contratti di sublocazione di cui alle premesse che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti non siano stipulati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente deliberazione;

U) di stabilire che le procedure di dismissione di cui alle precedenti lettere C, D, E e F dovranno essere perfezionate entro il 31 dicembre 2015, salvo quanto previsto alla precedente lettera P.